DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 220/2014

del 24 ottobre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1444]

IL COMITATO MISTO SEE.

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 460/2014 della Commissione, del 5 maggio 2014, che (1) modifica il regolamento (UE) n. 823/2012 per quanto riguarda la data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva ciflutrin (1).
- Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 187/2014 della Commissione, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva metiocarb (2).
- Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 462/2014 della Commissione, del 5 maggio 2014, che approva la sostanza di base Equisetum arvense L. a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (3).
- Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che approva la sostanza attiva Bacillus pumilus QST 2808, in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).
- Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 486/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che revoca l'approvazione della sostanza attiva fenbutatin ossido, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).
- Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 487/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione delle sostanze attive Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, clodinafop, metrafenone, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoxam, tolclofos-metile e triticonazolo (6).
- Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2014 della Commissione, del 14 maggio 2014, che approva la sostanza attiva acequinocil, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (7).
- Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 504/2014 della Commissione, del (8) 15 maggio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella (8).

_ 19 -

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, (9)

⁽¹⁾ GU L 133 del 6.5.2014, pag. 51

⁽²⁾ GU L 57 del 27.2.2014, pag. 24. (3) GU L 134 del 7.5.2014, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 138 del 13.5.2014, pag. 65. (5) GU L 138 del 13.5.2014, pag. 70.

⁽⁶⁾ GU L 138 del 13.5.2014, pag. 72.

⁽⁷⁾ GU L 143 del 15.5.2014, pag. 1. (8) GU L 145 del 16.5.2014, pag. 28.